

P. GIOVANNI DA S. GIOVANNI IN PERSICETO

o. f. m. cap.

Il privilegio dell'esenzione
dei religiosi

Roma 1961

L'ITALIA FRANCESCANA

Piazza della Consolazione, 84




Il privilegio dell'esenzione dei religiosi

E' privilegio antichissimo, che i Romani Pontefici, in virtù del primato di giurisdizione, nel decorso dei secoli, hanno sovente e con prudenza concesso a Ordini religiosi, e fermamente difeso, in vista di un bene maggiore per tutta la Chiesa.

Per avere una chiara cognizione di questo singolare privilegio, occorre studiare almeno brevemente:

- 1° *la natura e il concetto dell'esenzione;*
- 2° *le origini e lo sviluppo storico della medesima;*
- 3° *l'esenzione come praticamente è oggi;*
- 4° *necessità del privilegio;*
- 5° *i suoi vantaggi alla Chiesa universale, ed alle Diocesi in particolare.*



1° NATURA E CONCETTO DELL'ESENZIONE

Quando si parla di esenzione in genere s'intende accennare ad un privilegio, in virtù del quale un corpo morale, oppure una persona fisica, ovvero un luogo, vengono sottratti alla giurisdizione, o dipendenza di una autorità subalterna, per dipendere immediatamente dall'autorità superiore. (Cfr. OJETTI, *Synopsis*, *Exemptio*).

E quando si parla della esenzione dei Religiosi, si accenna al privilegio di dipendere direttamente dalla Santa Sede, invece che dall'Ordinario diocesano. E' un privilegio, cioè una eccezione alla legge comune, secondo la quale il Vescovo è la prima e sola autorità nella Diocesi, da cui tutti dovrebbero dipendere, a cui tutti dovrebbero obbedire.

Nella Chiesa universale il Vescovo è una autorità subalterna, soggetta al Romano Pontefice, il quale evidentemente può limitargli l'autorità stessa episcopale come gli limita il territorio, esimendo persone fisiche, persone morali, istituzioni, ecc. dalla di lui giurisdizione episcopale.

Di questa loro alta suprema potestà i Pontefici se ne sono sempre serviti, quando un vantaggio maggiore si è inteso di ricavare dal fatto che persone ed istituzioni siano dirette e governate dalla autorità universale della Chiesa, anziché da un'autorità inferiore di un particolare territorio ecclesiastico. (*Can.* 615-620).

216.3.5

Naturale, che l'esenzione dall'autorità episcopale importa logicamente l'esenzione anche dalla giurisdizione parrocchiale.

Il termine « esenzione », preso dal punto di vista etimologico, può fare una certa impressione un po' strana, un po' sgradita... Ciò avviene soltanto in chi non ha un concetto sufficientemente chiaro e preciso di ciò che sia veramente l'esenzione alla luce del diritto e della storia ecclesiastica. La così detta esenzione dei Religiosi viene considerata da taluni come un abile tentativo caro ai Religiosi, per essere indipendenti dal Vescovo, che è troppo vicino, e dal Papa, che è abbastanza lontano... La realtà è ben diversa; sta il fatto, fondato e derivante dal diritto canonico, che i Religiosi mentre sono pienamente dipendenti dal Papa, loro primo Superiore, lo sono parimenti in moltissimi casi anche dal Vescovo diocesano. L'esenzione dei Religiosi riguarda ormai quasi unicamente la struttura, il regime interno degli Istituti religiosi che godono del privilegio, perché necessario alla loro vitalità, al loro sviluppo, come istituzioni, che la Chiesa ritiene utilissime perché costituiscono un apporto assai considerevole di forze morali e spirituali, e di molteplici e svariate attività nel campo del sacro ministero, e sempre in cooperazione e collaborazione col clero secolare: un apporto, diciamo, che non sarebbe così facile ottenere all'infuori di un regime centrale, indipendente dalle autorità diocesane.

Procureremo di dimostrarlo, dopo di aver accennato alle origini ed alle motivazioni di questo privilegio concesso dai Pontefici, e da essi medesimi decisamente difeso nel lungo corso dei secoli della storia ecclesiastica.

Il privilegio di esenzione scaturisce, come da sua fonte naturale indispensabile, dal *primato del Romano Pontefice*, il quale avendo la piena e assoluta giurisdizione su tutta la Chiesa, come sopra tutti e singoli i membri della Chiesa, stabilisce che una categoria di essi — nel caso nostro certi Religiosi — abbiano a dipendere non dal Vescovo diocesano, come tutti i fedeli del territorio diocesano, ma direttamente da Lui, Vicario di Cristo. Li vuole a sua diretta esclusiva disposizione, per servirsene, in via ordinaria, come e quando vuole. E a questo scopo attribuisce ai Superiori religiosi una vera giurisdizione ecclesiastica (*Can. 501*), incorporando così nella gerarchia ecclesiastica anche essi Superiori, come Prelati, soltanto rispettivamente ai loro propri sudditi religiosi. Il Pontefice non li sottrae semplicemente alla potestà vescovile; ma li assoggetta a se stesso precisamente in forza della sua suprema autorità: l'esenzione non è che la conseguenza logica.

2° ORIGINE E SVILUPPO STORICO

Durante i primi tre e quattro secoli della Chiesa il concetto di esenzione era perfettamente ignoto. Anche quando ebbero inizio i primissimi monasteri, non si pensava nemmeno ad una possibile esenzione dalla potestà del Vescovo. Forse, anche per il fatto che i primi monaci erano tutti laici. Più tardi, colla presenza di qualche monaco sacer-

dote, se uno di questi sacerdoti veniva eletto superiore, si poteva ottenere dal Vescovo territoriale che il monaco sacerdote esercitasse per la comunità monastica il sacro ministero, con una certa libertà, quasi come parroco, sempre limitatamente al personale del monastero. Siamo tuttavia assai lontani dal concetto di esenzione: era come una lontana, inconscia preparazione al privilegio.

Un primo vestigio di esenzione lo troviamo nella Chiesa africana, verso la fine del sec. IV o agli inizi del sec. V, quando i patriarchi orientali incominciarono ad introdurre nella liturgia la cerimonia del così detto « Stauropégii ius ». Consisteva nel piantare una croce in un dato luogo scelto per la costruzione di un monastero, e da quel momento il Patriarca stesso prendeva sotto la sua diretta potestà il luogo ed il futuro monastero, sottraendolo alla giurisdizione del Vescovo territoriale. Era una specie di esenzione, non certamente pontificia, se in virtù dello « ius Stauropégii » il monastero passava sotto la giurisdizione del Patriarca, non del Romano Pontefice, e precisamente o del Patriarca Primate di Cartagine, o di quello di Costantinopoli. (Cfr. THOMASSINO, *Vetus et Nova Eccles. discipl.*, P. I, l. 3, Cap. 31; e P. BUK, *De exempt. regul.*, Bruxellis, 1863, p. 28; e C. LUPI, *Op. omnia*, t. IV, Venetiis, 1730, p. 437). Qualche Metropolitanò tentò d'imitarne l'esempio, e ne fu ben presto pentito per le vivaci proteste suscitate dai Vescovi, mentre i Patriarchi vollero riservato ad essi soli il diritto dello « Stauropégio ». (Cfr. BALSAMEN, *Comment. in can. XXXI, Conc. rpl.*; e J. ASSEMAN, *Cod. Lyturg.* T. VIII, p. 217, Romae, 1737). Ma questo riguarda la Chiesa Orientale.

In occidente, i primissimi segni di esenzione dal potere episcopale, per una dipendenza diretta dal potere centrale pontificio, li troviamo più tardi, sul principio del secolo VII, quando il numero dei monasteri era notabilmente aumentato: il numero e l'autorità morale, e tra i monaci vi erano già molti sacerdoti. I monaci godevano fama di santità e di laboriosità per la loro vita strettamente evangelica di lavoro e di preghiera; ed erano assai apprezzati dalle autorità ecclesiastiche, come dai potenti del secolo. Fu così che incominciarono per essi favori e privilegi di diverso genere, ed il più ambito dei privilegi era appunto quello della esenzione, sotto il titolo di « privilegium libertatis », che precedette quello che fu poi detto « libertas romana ». Naturalmente, i Vescovi si sentivano abbastanza legati da questi privilegi monastici, e talvolta se ne lagnarono fortemente. Non mancarono, specialmente in Germania, anche le protezioni dei Principi a favorire ed aumentare i privilegi e l'indipendenza di certi monasteri famosi. (Cfr. CHELODI, I, n. 282).

Il primo esempio conosciuto di vera e propria esenzione di monasteri si ha precisamente in Roma, nel 601, durante un Concilio a cui presero parte, oltre al clero romano dei diaconi e dei preti cardinali, ben 20 Vescovi di varie parti del mondo cattolico, sotto la presidenza del Sommo Pontefice. Il Concilio si occupò tra l'altro anche dei monaci in genere e della loro vita, e compilò un decreto molto interes-

sante per la storia, col quale si volle provvedere alla necessaria « quiete dei monasteri », e si decise che il Vescovo non osasse di fare cosa alcuna che potesse recare disturbo, come per esempio: non collocasse in monastero la sua cattedra, né vi esercitasse la sua potestà con dare alcun ordine di sorta, se non pregato dall'Abate, al quale solamente avrebbero dovuto sottostare i monaci, ecc. E si stabilì infine che nessun Vescovo e nessun secolare recasse molestia di qualsiasi genere, affinché i monaci « lontani da ogni disturbo e vessazioni, con tutta devozione possano compiere il loro quotidiano dovere ». I Vescovi presenti, appena udito il decreto del Papa, risposero unanimi: « Ci congratuliamo per la libertà dei monaci, e per quello che ora Vostra Beatitudine ha stabilito ». Dopo di che vi furono dei Vescovi i quali domandarono che il decreto venisse esteso anche ad altri monasteri fuori di Roma, come si può vedere nel *Bullario cassinese*. (Il celebre Bixius trovò il decreto nella *Bibliot. Vaticana*, tra gli altri Concili; PASSERINI, *De statib. Homin.*, T. 3, Quaest. 189, n. 10, insp. 10, n. 974).

Altri esempi, tra i più antichi e conosciuti dalla storia: Papa Onorio I, nel 628, concede l'esenzione al Monastero di Bobbio. Papa Zaccaria, a Cassino, nel 741. Gregorio IV a quello di Perugia, nell'835. Urbano II a Cava, nel 1092. Alessandro III, nel 1176, a quello di Firenze.

Si trattava di concessioni singole, con bolle o decreti, non per legge generale; e si trattava di esenzioni parziali, ottenute sovente attraverso un pio atto, detto « di filiale donazione », e consisteva nel fatto che il monastero donava se stesso a San Pietro. Il Pontefice accettava la donazione spontanea, e li accoglieva sotto la sua particolare tutela. In tal maniera, (singolare davvero!...) la « libertas romana » diventa la liberazione dalla potestà del Vescovo, almeno parzialmente. Dai documenti di concessione apparisce evidente che i Pontefici col privilegio intendevano di conservare e tutelare la unità e l'uniformità di regime nei monasteri, e per promuovere maggiormente la disciplina regolare, non solo, ma « apertis verbis », ancora per affermare l'autorità del loro primato pontificio, in quella identica maniera che le supreme autorità civili dell'epoca, Imperatori e Re, esimevano personaggi nobili, città e territori dalla potestà dei signori territoriali, assoggettandoli direttamente e totalmente a se stessi. (Cfr. AICHNER, § 105, 6).

Dal secolo XII ormai tutti i monasteri avevano ottenuto, o in un modo o in un altro, legittimamente l'esenzione; anzi gli Abbati avevano conseguito addirittura la giurisdizione quasi episcopale, non soltanto sui loro rispettivi monaci, ma anche sul clero secolare e sui fedeli nel territorio circostante al monastero.

Appresso, dopo i singoli monasteri, vennero interi Ordini religiosi ad ottenere l'esenzione, quando incominciarono nella Chiesa gli Ordini Regolari, e in seguito l'ottennero anche Capitoli, Parrocchie, Luoghi pii e persone fisiche... Una certa facilità di ammettere le esenzioni poteva impedire la tranquilla amministrazione delle Diocesi: ne nac-

quero lamentele da parte degli Ordinari diocesani, che non restarono sempre inascoltate.

Non mancarono nemmeno dei Vescovi, i quali non intendevano di dar soverchio peso ai privilegi dei Religiosi, e questi a loro volta ricorrevano al Papa per essere difesi e protetti.

Ecco alcuni esempi che dimostrano come i Pontefici tutelassero il loro primato, difendendo l'esenzione dei Religiosi. Il Vescovo di Magon, nel 1120, viene duramente rimproverato da Papa Calisto II, anzi punito coll'interdetto, per non aver rispettata l'esenzione del Monastero di Cluny. (Cfr. MARTENE, *Thesaurus...*, Tomo I, p. 350). Il Vescovo di Marsiglia, nel 1129, perseguita le monache di San Vittore, fino ad impossessarsi dei loro beni: ebbene, esse vengono efficacemente difese dal Legato Pontificio, in seguito ad un loro ricorso al Papa. (*Ibid.*). L'Arcivescovo di Narbona, nel 1380, ricevuto per cortesia nel monastero di La Grasse, ad evitare possibili contestazioni, rilascia all'Abate un attestato sottoscritto, per dire che il suo ingresso in monastero non deve minimamente pregiudicare alla esenzione. (MARTENE, *Thesaur.*, Tomo I, p. 1587).

Si ebbero insistenti tentativi da parte di Vescovi diocesani nel Concilio generale di Vienna, sotto Clemente V, e nel Concilio Lateranense, sotto Giulio II e Leone X, a fine di ottenere l'abrogazione, o per lo meno una accentuata riduzione dei privilegi e della esenzione dei Regolari. Tuttavia essi non ebbero seguito, perché i Pontefici resistettero nella difesa dei loro diritti. (Cfr. MARTENE, Tomo III, p. 264). Per la verità bisogna ammettere, che anche i Religiosi talvolta abusarono del loro privilegio e ne abbiamo una autentica documentazione nel *Decreto di Graziano*, come nelle collezioni dei decreti pontifici, dove accanto al titolo: « Degli abusi dei Prelati » (l. V., t. 31), vi leggiamo il titolo: « Degli abusi dei privilegiati » (l. V, t. 33).

Furono esattamente gli abusi che indussero in seguito i Pontefici alla riduzione dei privilegi e alla restrizione della esenzione per i Regolari. Così fece Papa Martino V nel Concilio di Costanza (XLI, c. 1); Leone X nel Concilio Lateranense IV (Sess. V); e sopra tutto il Concilio Tridentino, il quale, se non ritenne opportuno abrogare totalmente l'esenzione dei Regolari, come diversi Padri chiedevano, ritenne miglior consiglio di procedere « con giustizia ed equità, con prudenza e carità » promulgando una *legge generale*, che, tenuta nel dovuto conto la dignità episcopale ed insieme l'utilità della esenzione dei Regolari, determinò chiaramente i limiti del privilegio, specificando i casi nei quali i Regolari debbono sottostare all'autorità episcopale, come tale, o come autorità delegata dalla Santa Sede. (Sess. XXV, *De Regularibus et monial.*).

Il Tridentino ha così confermato il privilegio, perché prima del Concilio non esisteva una *legge generale in proposito*: l'esenzione veniva concessa singolarmente e di fatto a tutti gli Ordini monastici e regolari; il Tridentino invece ne crea una legge, cioè un diritto che ha servito di norma fino alla codificazione del Diritto Canonico, il quale nuovamente ha consacrato tale privilegio nel Diritto della Chiesa.

3° L'ESENZIONE ATTUALE

L'apprendiamo dal Codice di diritto canonico. Le « fonti » che hanno servito alla compilazione del Codice per quanto riguarda l'esenzione dei Regolari sono i seguenti documenti, i quali stanno a dimostrare con quanta prudenza e quanta saggezza la Chiesa è solita procedere nella preparazione e redazione delle sue leggi:

- 1) *San Pio V*, Costituzione Apostolica « *Etsi Mendicantium* », del 16 maggio 1567.
- 2) *Gregorio XV*, Costit. Ap. « *Inscrutabili* », del 6 febbraio 1622.
- 3) *Clemente XII*, Cost. Ap. « *Admonet nos* », dell'11 agosto 1735.
- 4) *Benedetto XIV*, Cost. Ap. « *Ad militantis* », del 30 marzo 1742.
- 5) *Benedetto XIV*, Cost. Ap. « *Firmandis* », del 6 novembre 1744.
- 6) *Benedetto XIV*, Epist. Enc. « *Apostolorum ministerium* », del 30 maggio 1753.
- 7) *Leone XIII*, Cost. Ap. « *Romanos Pontifices* », dell'8 maggio 1881.
- 8) Finalmente: « *Atti della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari e della S. C. dei Religiosi* », in ben sette documenti ufficiali.

Una legge, con sì autorevoli e profonde radici nel diritto anteriore, deve essere un albero gigantesco davvero, da sfidare tutte le eventuali turbinose bufere del tempo...

Già il Concilio di Trento (1565) aveva notabilmente ristretto l'antico privilegio di esenzione, ed il Codice di D. C. (1917) ripete le disposizioni del Concilio, integrandole colle ulteriori disposizioni pontificie.

Sotto il Capo II, Libro Secondo, intitolato « *De Personis* », trattando dei Privilegi dei Religiosi, al Canone 615 il Codice dispone che i Regolari tutti, novizi compresi, dell'uno e dell'altro sesso, insieme alle loro case e alle loro chiese, fatta eccezione di quelle monache che non sono soggette a Superiori regolari, siano esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, fuorché in quei casi che sono espressi dal diritto. Il Canone seguente incomincia la lunga serie dei casi, nei quali i Regolari non sono esenti dall'Ordinario diocesano.

Pur ammettendo che per i Regolari l'esenzione, a norma del Can. 615, deve costituire la « regola generale », e — come tale — soggetta quindi a larga interpretazione, (cfr. WERMEERCH-CREUSEN, *Epitome I. C.*, I, 621), è pur vero che i casi eccettuati sono tanti e tali, che effettivamente pare si finisca per avere le eccezioni come « regola generale » e, viceversa, la regola come eccezione...

La clausola del Can. 615: « fuorché nei casi espressi dal diritto », costituisce il limite dell'esenzione, come, del resto, era anche nel diritto precedente.

Il privilegio dell'esenzione, per espressa disposizione del diritto, compete soltanto ai « Regolari », vale a dire agli Ordini religiosi di

voti solenni, siano monaci, siano frati. *Ipsò iure*, pertanto, non compete alle Congregazioni di voti semplici, agli Istituti, così detti moderni, perché di più o meno recente istituzione, i quali non sono nè frati, nè monaci, benché ne imitino in qualche tratto la vita di comunità. Possono ottenere il privilegio dell'esenzione essi pure, attraverso un indulto speciale.

Saggia e prudente la disposizione della Chiesa. La quale vuole giustamente essere sicura che l'Istituto sia maturo per godere di una certa libertà nel governarsi; soltanto gli anni di dura esperienza di fronte a difficoltà di varia natura, alle prove, alle fatiche, ai sacrifici, ecc. possono offrire alla Chiesa una seria e sicura garanzia di maturità. Non bastano le regole, le costituzioni, le costumanze scritte, benché dettate da menti elette e da cuori di Santi: occorre una vita vissuta nel turbinio del mondo, che ti mette di fronte a prove e vicende le più gravi ed impensate. Bisogna quindi ammettere che c'è una accentuata differenza sostanziale fra gli antichi Ordini, monastici e regolari, i quali ci possono mettere davanti agli occhi una lunga storia di secoli — fatta di multiforme attività apostolica e sociale, seminata di sacrifici di ogni genere e di sangue, — e gli Istituti moderni, appena nati, pieni di santo fervore, che è il fervore primitivo e natio di tutte le istituzioni nuove. A questi Istituti nuovi si può ben applicare quello che si dice dei giovani: « son giovani di buone speranze »; ma la Chiesa vuol vederli all'opera, se è vero che non sono « le speranze » quelle che hanno un valore, un merito; ma sono le opere, sono le vittorie realmente conquistate attraverso prove e sacrifici.

Alcuni di questi nuovi Istituti, dopo di aver dato ottimo saggio di maturità, ha ottenuto dalla Chiesa l'esenzione come gli Ordini, dato che un Istituto, notevolmente sviluppato ed operante in diverse Diocesi, ha veramente bisogno di una libertà di azione, come si ha soltanto a mezzo di questo privilegio.

E' da notarsi inoltre, che nei confronti dei Regolari l'esenzione concessa dal Codice di D. C. è anzitutto: *a) personale*, dicendo il Canone: « I Regolari con le loro case e le loro chiese »; quindi il privilegio incomincia col liberare le persone dalla giurisdizione episcopale. *b) Indi è locale*, e questo per riguardo alle persone, che usano del luogo e della chiesa, anche se queste non fossero di loro esclusiva proprietà. L'esenzione *locale* incomincia e finisce coll'ingresso e con l'uscita (abbandono definitivo) della residenza religiosa. *c) Ed è perciò privilegio misto*, nel termine canonico, in quanto esime dalla giurisdizione episcopale persone, casa e chiesa.

Non è per altro, come ricordammo sopra, totale l'esenzione dei Regolari; è anzi molto limitata, essendo tanti i casi espressamente eccettuati dalla legge. Ne diamo un saggio, non senza premettere una considerazione importantissima. Il Vescovo diocesano è l'unico Pastore della sua Diocesi, e tutti i fedeli di essa debbono dipendere da lui solo, a meno che non ne siano sottratti dalla suprema Autorità pontificia. (*Can. 334*). I Religiosi, come il Clero secolare, debbono logica-

mente collaborare al bene delle anime nella Diocesi sotto la sua direzione, la sua autorità, il suo controllo. Le conseguenze sono molte e notevoli. Il Codice enumera le principali, che noi crediamo opportuno di accennare.

L'Ordinario diocesano nei confronti dei Regolari può liberamente visitare tutte le scuole esterne tenute dai Regolari, i circoli, i ricreatori, ecc. e controllare quanto riguarda la fede ed i buoni costumi (C. 1382). Può fare i pontificali (C. 337); amministrare la cresima (C. 792); predicare liberamente nelle loro chiese. Spetta al Vescovo diocesano la consacrazione della chiesa dei Regolari (C. 1155), delle campane (C. 1169); e di altari immobili (C. 1199 § 2); a lui sono riservate le cause del S. Offizio (C. 1265); e le questioni tra persone religiose di Istituti diversi (C. 1579); l'esame delle aspiranti Suore avanti il noviziato e la professione (C. 552). Occorre il consenso del Vescovo per aprire la casa religiosa (C. 497); per aprire la chiesa al pubblico (C. 1162); per ascoltare le confessioni dei secolari o delle Suore (C. 874, 876), per predicare, per custodire la SS. Eucarestia in un oratorio non pubblico; per esporre il SS.mo Sacramento alla pubblica adorazione; per esporre nuove immagini inconsuete; per fare pubbliche processioni; per pubblicare libri, riviste, giornali; per fare questue, ecc., ecc.

I Regolari poi debbono obbedire agli ordini vescovili quando comanda preghiere speciali per causa pubblica; quando ordina collette nella Messa; il suono delle campane; l'insegnamento catechistico; la spiegazione del Vangelo festivo, ecc. ecc.

Ma questi non sono che una piccola parte dei casi specifici, nei quali i Regolari, ed i Religiosi in genere, debbono sottostare all'autorità episcopale. Alcuni distinti Autori canonisti, per maggior chiarezza, e volendo esporre tutti quanti i casi, li distinguono in quattro categorie: *a*) Tutto quello che il Vescovo diocesano può fare presso i Regolari esenti; *b*) quelle cose che i Regolari stessi debbono riservare al Vescovo diocesano; *c*) quello che i Regolari debbono compiere, se e quando il Vescovo lo comanda; *d*) e quello che non possono fare assolutamente senza l'intervento del Vescovo. (Cfr. WERMEERCH-CREUSEN, *Epitome I. C.*, L. I; WERNZ-VIDAL, *Jus Can.*, t. III, De Relig.).

Dopo tutto questo, e veramente non è tutto quello che si potrebbe elencare, che cosa effettivamente resta di esenzione per gli Istituti religiosi, che godono di questo privilegio? Resta solamente quanto occorre per tenerli in vita, quanto occorre per il loro sviluppo, per la ragione stessa della loro provvidenziale esistenza nella Chiesa: l'unità di governo, la libertà per l'osservanza regolare e per la disciplina religiosa, i mezzi indispensabili alla santificazione personale; in una parola: la santa *Vocazione*. Fu Iddio medesimo che un giorno si fece sentire intimamente a quelli che sono i religiosi, e li chiamò in maniera più o meno ineffabile perché si santificassero in un Istituto particolare, ispirato esso pure da Dio, ed approvato dalla Chiesa. Risposero generosi all'invito del Signore, ed in seguito hanno voluto e vogliono oggi compiere in tutto la divina volontà...

4° NECESSITÀ DEL PRIVILEGIO

Le sapienti motivazioni che suggerirono alle supreme Autorità della Chiesa la concessione di questo privilegio ai Monasteri, prima, poi agli Ordini Regolari, quelle motivazioni medesime dimostrano abbondantemente la necessità per moltissimi casi, la convenienza per altri, di questa concessione.

Papa Leone XIII precisa chiaramente, che l'esenzione venne concessa dai suoi Predecessori, non per mettere gli Ordini religiosi in condizioni più favorevoli del clero secolare, ma unicamente affinché l'unità di regime, la connessione degli animi, la eguale tranquillità della vita comune di preghiera e di azione guidassero con facilità maggiore alla perfezione evangelica. (*Costit. Ap.* « Romanos Pontifices », 8 maggio 1881, § 7).

Diamo uno sguardo fuggitivo alle vicende storiche, e vi troveremo la conferma essere sempre stato questo il genuino costante pensiero dei Pontefici che si occuparono dello stato religioso. Ciò evidentemente è in vantaggio della Chiesa universale: ed è con tale criterio di carattere universale, che i Pontefici hanno guardato agli Ordini religiosi.

La giurisdizione episcopale è necessariamente legata alla Diocesi, ad un territorio limitato, e l'Ordinario diocesano può avere una visuale che non oltrepassi i confini della sua Diocesi; onde attende alle esigenze spirituali del suo proprio gregge, porzione più o meno vasta del campo illimitato della Chiesa universale. Un Istituto religioso, in genere, è di carattere universale, per cui non potrebbe essere coartato ad un certo limitato territorio: di fatto e di diritto non lo fu mai. E' una persona morale che abbisogna di ampio respiro per poter raggiungere le finalità intese dal suo fondatore ed approvate solennemente dalla Chiesa. Nessuno degli antichi fondatori di Ordini intese mai di chiudere il suo Istituto entro i confini di una sola Diocesi: intrapresero l'opera con consenso episcopale, poi ricorsero presto a Roma. Né Pontefice alcuno giunse alla concessione di privilegi, particolarmente l'esenzione, a vantaggio di una Diocesi sola...

San Pio V, per esempio, riconosce che « gli Ordini detti Mendicanti non cessano dal recare un continuo servizio nella vigna del Signore; ed è perciò che egli, divenuto Pontefice, li abbraccia con più cordiale amore e paterno affetto, perché essi hanno sempre tutelata la pace e la dignità della Sede Apostolica, attraverso il loro santi studi, e le loro dignitose attività per la salute delle anime ». Per questi motivi, per queste benemerienze « essi hanno ottenuto dalla Sede Apostolica dei sussidi spirituali e temporali, per essere meglio in grado di poter compiere con facilità maggiore i loro santi Uffici e la loro vita regolare ». Ed affinché non avessero a trovare impedimenti da parte di autorità diocesane, come purtroppo talvolta avviene, dice il Pontefice, egli impartì ai Vescovi precise norme e precise proibizioni, a tutela dei diritti concessi ai Regolari. (*Cost. Ap.* « Etsi Mendicantes », 16 maggio 1567).

Poco appresso, il medesimo Pontefice estende il privilegio della esenzione, insieme ad altri privilegi dei Mendicanti, agli Agostiniani, ai Canonici Lateranensi e del SS. Salvatore, ai Benedettini, Cisterciensi, Camaldolesi, ecc. unicamente perché li riconosce « benemeriti con la vita esemplare, con la dottrina, la predicazione e con altre gravi fatiche, utilissime alla salute delle anime, ed utili anche all'aumento della dignità ed autorità della S. Sede Apostolica ». (*Cost. Ap.* « Ex supernae », 16 ag. 1567).

Il Santo Pontefice faceva eco al concilio Tridentino di recente celebrazione, il quale aveva già solennemente riconosciuto « *quanto di splendore e di utilità si abbia nella Chiesa di Dio da Monasteri piamente istituiti e rettamente governati* ». (Sess. XXV, *De Regularibus et Monial.*).

L'utilità della Chiesa in genere, l'utilità della Diocesi in ispecie, è la ragione di esistere dei Religiosi. Ce lo conferma uno sguardo sintetico e fugace all'Annuario pontificio (1959) dove sotto il titolo « Sedi residenziali » troveremo il numero dei sacerdoti diocesani ed il numero dei sacerdoti religiosi, che lavorano congiunti nell'esercizio del sacro ministero e dell'apostolato cattolico. Non faremo che un viaggio rapidissimo attraverso le principali Diocesi del mondo cattolico, incominciando dall'Italia dove sono più numerosi i Religiosi, e proseguiremo per ordine alfabetico. Interessa per averne un'idea generale.

Torino:	sacerdoti diocesani,	960;	sacerdoti religiosi,	958.
Genova:	»	558;	»	420.
Venezia:	»	232;	»	300.
Milano:	»	2.282;	»	1.350.
Trento:	»	1.148;	»	572.
Firenze:	»	596;	»	408.
Bologna:	»	508;	»	340.
Ancona:	»	71;	»	90.
Napoli:	»	765;	»	695.
Reggio Calabria:	»	156;	»	43.
Palermo:	»	239;	»	340.
Cagliari:	»	178;	»	126.
Aquisgrana:	»	970;	»	393.
Algeri:	»	197;	»	154.
Baltimora:	»	288;	»	387.
Barcellona:	»	816;	»	823.
Berlino:	»	560;	»	250.
Bogotà:	»	195;	»	480.
Bombay:	»	195;	»	142.
Bordeaux:	»	465;	»	157.
Boston:	»	1.287;	»	984.
Buenos Aires:	»	413;	»	539.
Calcutta:	»	24;	»	186.
Chicago:	»	1.240;	»	1.462.
Cincinnati:	»	464;	»	454.
Guatemala:	»	57;	»	65.
La Plata:	»	125;	»	100.
Lima:	»	116;	»	428.
Limburgo:	»	547;	»	257.
Liverpool:	»	549;	»	176.

Lussemburgo:	sacerdoti diocesani,	486;	sacerdoti religiosi,	109.
Lione:	»	1.697;	»	750.
Madrid:	»	1.055;	»	1.081.
Malta:	»	448;	»	452.
Manila:	»	193;	»	494.
Melbourne:	»	345;	»	286.
Messico:	»	321;	»	608.
Milwaukee:	»	620;	»	466.
Montreal Canadà	»	1.105;	»	957.
New-Jork:	»	1.243;	»	1.272.
Ottawa:	»	298;	»	473.
Parigi:	»	1.677;	»	411.
Panamà:	»	40;	»	80.
Salamanca:	»	485;	»	300.
Vienna:	»	886;	»	673.

E Roma? L'abbiamo tenuta separata e per ultima, precisamente perché... dovrebbe essere messa in primo posto. Roma, « Urbs Orbis », ha una situazione singolare come « caput orbis catholici », come la Diocesi del Papa. A Roma tutti i fedeli e tutti i sacerdoti del mondo cattolico si trovano e si sentono in casa propria, e nessuno ha diritto di dire ad un cattolico: andatevene... Anche i Religiosi, naturalmente, i quali vi hanno la casa generalizia, o per lo meno la casa di procura, e molti Istituti anche un collegio o Seminario internazionale di studi superiori. Ma a Roma, purtroppo, le vocazioni sacerdotali e religiose non abbondano; onde si rende indispensabile la collaborazione dei Religiosi nell'esercizio del sacro ministero. A Roma abbiamo un complesso di 190 Parrocchie, delle quali più della metà sono affidate a Religiosi. Sono circa mille le chiese, gli oratori pubblici, le cappelle, in maggior parte officiate dai Religiosi. Le comunità maschili di Religiosi che si prestano per il sacro ministero assommano a 380. Le comunità femminili che si prestano per l'assistenza religiosa e caritativa sono oltre 730. La popolazione civile di Roma è di oltre due milioni; in essa vi sono 120 scuole cattoliche che raccolgono più di 30 mila alunni, tra maschi e femmine, 130 grandi scuole secondarie statali con circa 100 mila studenti, che tengono occupati oltre 350 insegnanti di Religione. Occorre un personale non indifferente di qualità e di numero per servire adeguatamente tante anime! A Roma, più che in altra Diocesi, è veramente il caso di dire: « messis multa et operarii pauci ». Ma fortunatamente vi concorrono i Religiosi di altre Diocesi del mondo, e si prestano senza riserva nell'immane lavoro spirituale, morale, scientifico e culturale. (Cfr. A.N.S.A., 24 Dic. 1950, Confer. Stampa del Vicegerente di Roma).

Le cifre sono eloquenti, eppure non rappresentano che una piccola parte delle Diocesi: e le Missioni? Sono tutte affidate ad Istituti religiosi, sebbene non tutti, anzi in numero minore, siano qualificati Istituti Missionari. Basta l'accenno, per ora, unicamente per indicare quanto sia esteso il campo di lavoro o di collaborazione commesso dalla Chiesa ai Religiosi, esenti per la maggior parte, e anche non esenti.

Ora, domandiamoci francamente: se gli Istituti religiosi non aves-

sero quel *minimum* di esenzione, necessaria al loro sviluppo naturale, sarebbero forse in grado di fornire tanto personale a tutte le Diocesi, a tutte le Missioni del mondo? Sarebbe semplicemente impossibile. Gli Ordinari diocesani non sarebbero facilmente in grado di lasciar partire dalle loro Diocesi un personale adeguatamente preparato, di cui sentirebbero il bisogno essi stessi per il disimpegno di innumerevoli attività diocesane. Di operai evangelici, non ce ne sono mai in sovrabbondanza, in nessuna Diocesi, attese specialmente le esigenze moderne. E' da secoli, che la Santa Sede si rivolge agli Istituti religiosi, quando sente la necessità di « lavoratori » nel campo evangelico, e in altri settori di vario carattere, come nella scienza, nella cultura, nel magistero. Ma un personale idoneo deve essere preparato, elaborato nel suo proprio Istituto, sotto il controllo dei propri superiori, in un clima morale e spirituale che sia il proprio, quello voluto dalla sua vocazione, santificato dalla particolare spiritualità di ciascun Istituto. Senza l'esenzione ciò sarebbe oltremodo difficile di ottenere. La Chiesa se n'è sempre reso conto, ed è perciò che ha concesso ed ha difeso il privilegio come un elemento, sia di fatto che di diritto, indispensabile, essenziale alla vita degli Istituti religiosi; ed è per ciò che la Chiesa stessa lo ha concesso soltanto dopo molto tempo di prova, quando, cioè, ha riconosciuto negli Istituti quella maturità necessaria per essere strumenti pronti, sicuri ed utili nelle sue mani.

« La schiera multiforme dei Religiosi e delle Religiose (afferitava l'E.mo Card. Mimmi alla presenza del Papa), sono una vera *acies Ecclesiae* (esercito della Chiesa) nelle conquiste generose del Regno di Dio ». (*Osserv. Rom.* 26-3-'60). Ma, noi oseremmo aggiungere, togliete a questa « *acies* », a questi eserciti schierati in campo, i loro rispettivi Superiori Generali, per sottoporli ad altri comandanti, che essi non comprendono, e dai quali non possono essere compresi, e sarebbe ben difficile parlare di « conquiste nel Regno di Dio ». Ogni Istituto ha la sua peculiare « forma mentis », ha il suo « dizionario », direbbe un illustre oratore (Padre Ciuti, O.P.), acquisiti dalla caratteristica spiritualità di ciascun Istituto; e quindi un'autorità estranea ad essi, sia pure insignita di potestà episcopale, si sentirebbe sempre estranea ed incompresa, e dai Religiosi facilmente guardata con diffidenza subconsciente. Soltanto la Santa Sede può guardarli dall'alto, animarli, controllarli, e — se occorre — ammonirli, sicura di essere ben compresa ed efficacemente obbedita.

Uno degli ultimi casi di emergenza, in cui il Pontefice si è rivolto direttamente agli Istituti religiosi, è stato recentemente per invitarli ad inviare « rinforzi apostolici nell'America Latina ». Si tratta (diceva il Papa ai Superiori Generali ed alle Superiori Generali degli Istituti religiosi convocati appositamente), si tratta « di congiungere le sante energie della Chiesa », e spiegava che intendeva per sante energie della Chiesa « le meravigliose forze degli antichi Ordini religiosi, delle numerose Congregazioni Società ed Istituti maschili e femminili di perfezione e di apostolato, e dei più recenti Istituti secolari » a fine

« di convogliarle con sempre maggior efficacia verso gli ampi orizzonti » dell'America Latina. E per animarli ricordava: « La storia e le caratteristiche dei vostri Istituti: il dispiegarsi delle vostre attività in tutti i campi della vita della Chiesa, da quello caritativo a quello scolastico, da quello missionario a quello assistenziale, la presenza efficace ed attiva nelle varie Nazioni ne sono la prova concreta ». (Dal *Discorso* di Giovanni XXIII ai Sup. Gener. 25 marzo 1960 - *Osserv. Rom.* 26 marzo).

Facciamo l'ipotesi, che in mancanza degli Istituti religiosi il Santo Padre si fosse rivolto alle Diocesi, quale risposta avrebbe potuto ottenere dalla maggioranza di esse, nonostante tutta la loro buona volontà? Non altra che questa: « Non bastiamo a noi stesse, come possiamo pensare all'America Latina? ». Viceversa, gli Istituti religiosi, con le loro « meravigliose forze », attinte dal fatto, consacrate poi dal diritto comune, di essere nella Chiesa per essere direttamente anzitutto *della* Chiesa, e non soltanto della Diocesi, per questo solo essi si trovano in grado di essere sempre pronti a correre, a volare in ogni plaga del mondo, per rispondere ai voleri, ai desideri del Padre comune.

5° I VANTAGGI DELL'ESENZIONE PER LA CHIESA UNIVERSALE, E PER LE DIOCESI IN PARTICOLARE

Tutto quanto abbiamo detto finora è una dimostrazione, benché sintetica, dei vantaggi che provengono alla Chiesa universale dalla efficace attiva presenza degli Istituti religiosi, e indubbiamente in virtù del privilegio dell'esenzione, che li tiene a continua disposizione della S. Sede.

E per le Diocesi in particolare, non si può disconoscere che è un dono prezioso quello che un Istituto religioso, specialmente sacerdotale, offre alla Diocesi, mettendole a disposizione continua un certo numero di soggetti già formati e idonei al sacro ministero, senza che la Diocesi stessa abbia dovuto o debba sopportare e le cure e le preoccupazioni e le spese indispensabili. Non sono pochi i sacrifici di vario genere, che un Istituto religioso si addossa per accogliere le provate vocazioni, od inclinazioni alla vita religiosa. Sono molti quei giovanetti che non si trovano nella possibilità di pagare una pensione qualsiasi: l'Istituto li riceve con tutta speranza, ne riceve più che può, con evidenti suoi sacrifici, per vederne finalmente giungere al sacerdozio non più del quindici o venti per cento. Tra questi pochi, ben spesso emergono menti elevate e sacerdoti santi, per grazia di Dio!... E sono questi, che il Vescovo vede arrivare nella sua Diocesi per porsi al suo servizio nel sacro ministero, senza che Egli e la Diocesi abbiano avuto il minimo disturbo per prepararli. E' notoria la fiducia che i fedeli dimostrano verso i Religiosi; è notorio il bene che certi Religiosi popolari prodigano tra gli umili.

Troppo ci vorrebbe per enumerare tutti i vantaggi reali, che gli Ordini e le Congregazioni religiose esenti recano alla Diocesi, appunto in grazia della loro esenzione.

Ebbene, per concludere questo modesto studio storico-giuridico, ecco un breve riassunto di tutto il già detto, inteso a dimostrare che *l'antico privilegio della esenzione è un bene*:

1° *per la Chiesa universale*, perché l'autorità della Sede Apostolica ed il Primato del Pontefice Romano appariscono e s'impongono maggiormente, col riservare alla propria altissima autorità una categoria di persone utili alla Chiesa. Il Pontefice Innocenzo III non approvò verbalmente la regola di S. Francesco d'Assisi, se non dopo di aver avuto un sogno spaventoso (sogno, ma storico, se lo disse il Pontefice medesimo...), avendo cioè veduto il Laterano, la chiesa principale della cristianità, che minacciava rovina, se un umile frate non fosse corso a sostenerla con le sue spalle;

2° *E' un bene per la Diocesi*, che trova un personale pronto a collaborare col clero diocesano, senza che essa Diocesi abbia dovuto fare sacrifici per prepararlo, formarlo, istruirlo. Inoltre il Vescovo non ha da rispondere dei Religiosi, come tali; ma unicamente da servirsene, sia pure sotto certe facili condizioni stabilite dal diritto canonico;

3° *E' un bene per gli stessi Religiosi*, perché, formati da Superiori membri dell'Istituto medesimo, trovano più facile la reciproca comprensione e più vicendevole l'aiuto per camminare spediti, tranquilli, sicuri, gioiosi per la via della loro santa vocazione. (Cfr. PIATUS MONTENSIS, *Praelect. iuris regul.* Vol. II, cap. II, q. 10).

P. GIOVANNI DA S. GIOVANNI IN PERSICETO, O.F.M.Cap.
*Consultore della S. C. del Concilio, dei Seminari ed
Università degli Studi*

